



Collegio sindacale e rinnovo degli organi di revisione

Sono amministratore delegato di una spa. Con l'approvazione del prossimo bilancio scadono le cariche del collegio sindacale e dell'organo di revisione. Mi risulta che i soci di controllo abbiano deciso di non rinnovare gli attuali sindaci né l'attuale società di revisione. È vero che il collegio sindacale è delegato a relazionare l'assemblea sulla scelta del revisore contabile? E quest'attività è da delegare al collegio sindacale uscente, anche se non sarà riconfermato, o a quello nuovo che verrà nominato?

N.B., Milano

Il decreto legislativo 39 del 2010 ha introdotto a carico del collegio sindacale l'obbligo di presentare all'assemblea una proposta motivata sul conferimento dell'incarico del revisore legale o della società di revisione. Non sono stabiliti forma e termini in cui questa proposta motivata va redatta, tuttavia si ritiene opportuno che sia formulata per iscritto e depositata presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea. I sindaci devono assumere informazioni per poter esprimere il proprio parere sul conferimento dell'incarico, in particolare sui criteri di indipendenza, sugli aspetti di idoneità tecnica dei candidati, sull'organizzazione e sull'entità del corrispettivo richiesto in relazione alla complessità dell'incarico. Questa verifica deve precedere il rilascio del parere e costituisce un obbligo per il collegio sindacale; non si rilevano ostacoli affinché vi provvedano gli attuali sindaci, per quanto non vengano successivamente confermati nella carica.

Rag. Walter Flavio Camillo
Studio Camillo

Non è facile stabilire la tutela del patto di non concorrenza

Siamo un'azienda che si occupa di telematica. Alcuni dipendenti con patto di non concorrenza firmato si sono dimessi. Possiamo considerarci tutelati rispetto alla concorrenza?

Sandro A., via e-mail

Risposta ardua, in quanto in caso di disaccordo tra le parti sarà il Giudice a valutare la validità o la nullità del patto, soprattutto in considerazione del sacrificio patito dal lavoratore in relazione al compenso percepito. Sacrificio che, comunque, non potrà precludere al lavoratore un'attività conforme alla qualificazione professionale maturata nel corso degli anni. Posto che questo patto risulti da atto scritto, sia stato previsto per esso un corrispettivo e sia limitato a tre anni di vigenza (cinque per i dirigenti) dal termine del rapporto di lavoro, gli elementi nodali sono dati dalla valutazione sulla «congruità del compenso» in relazione al «sacrificio di professionalità» con conseguente riduzione di opportunità lavorative. Ciò, ovviamente crea un'alea che non consente di avere garanzie assolute di tutela. Se è vero che alle parti è lasciata ampia autonomia nella determinazione del quantum, è anche vero che, in caso di diatriba, spetterà al Giudice valutare la congruità del patto o la sua nullità tenendo conto di vari elementi: misura della retribuzione, estensione territoriale del divieto, professionalità del soggetto e attività lavorativa sacrificata, fermo restando che al lavoratore deve essere consentita un'attività confacente alle proprie attitudini e capacità.

Dott. Claudio Zaninotto
Studio Associato Dott. Claudio Zaninotto e Rag. Mariella Viviani

SPORTELLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO

Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano

Fax 02/2584.3880

E-mail: ilmondo.advisory@rcs.it

Le risposte sono fornite con la collaborazione del sito www.professionisti.it

Quando scatta il nuovo regime per la partita Iva

Sono un ragazzo di 23 anni e vorrei aprire la partita Iva, quest'anno, usufruendo del nuovo regime dei minimi: posso farlo? E fino a quando potrò usufruire di questo vantaggio? Nel 2011 ho lavorato come lavoratore dipendente (operaio specializzato) presso un elettricista, questo mi impedisce di accedere al beneficio?

Francky89S, via e-mail

Nel caso in cui lei rispetti i diversi limiti imposti dalla normativa (esempio: ricavi non superiori a 30 mila euro) può aprire la partita Iva come contribuente minimo; la regola base ne prevede l'utilizzo per cinque anni (ossia nell'esercizio in cui l'attività è iniziata e i seguenti quattro anni), per i contribuenti più giovani. Però, il regime sarà applicabile fino al periodo d'imposta in cui si compiono 35 anni: quindi, nel suo caso, anche oltre i 5 anni. Il lavoro svolto nel 2011 come lavoratore dipendente non le impedisce di accedere al regime, purché non utilizzi gli stessi beni dell'attività precedente né svolga il lavoro nello stesso luogo del suo datore di lavoro e nei confronti degli stessi clienti.

Dott. Franco Alessio
e Dott.ssa Marta Berra, Studio Alessio